

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wien (Austria) il 19 marzo 2018 — Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland e a.

(Causa C-197/18)

(2018/C 268/25)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Wien

Parti

Ricorrenti: Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland, Robert Prandl, Gemeinde Zillingdorf

Resistente: Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus, già Bundesminister für Land und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 288 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 4, ovvero con l'articolo 5, paragrafo 5, in combinato disposto con l'allegato I, [lettera A)], n. 2, della direttiva 91/676/CEE⁽¹⁾ del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (in prosieguo: la «direttiva nitrati»), debba essere interpretato nel senso che

- a) un fornitore pubblico di acqua, il quale provveda alla fornitura di acqua potabile e nell'ambito di tale attività, prima di distribuire l'acqua potabile agli utenti (con obbligo di allacciamento), provveda a depurare l'acqua ad elevato contenuto di nitrati attinta dalle sorgenti a sua disposizione, al fine di ottenere un valore inferiore ai 50 mg/l di concentrazione di nitrati nell'acqua prima della distribuzione agli utenti, e sia tenuto per legge alla fornitura di acqua anche in una determinata zona geografica, sia direttamente interessato, ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (nella specie, per effetto di carente trasposizione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991), laddove sia interessato da pretesi piani d'azione inadeguati (per superamento del valore di 50 mg/l di concentrazione di nitrati nell'acqua nell'area geografica di detto fornitore), nel senso di essere tenuto a provvedere alla depurazione dell'acqua, essendogli conseguentemente riconosciuti diritti soggettivi, nell'ambito della direttiva nitrati,
- a.1) alla modifica di un programma d'azione già adottato e volto alla trasposizione a livello nazionale della direttiva nitrati (ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, di detta direttiva) affinché siano adottate misure più rigorose per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 della direttiva nitrati e, in concreto, un valore massimo di 50 mg/l di concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee nei singoli punti di prelievo,
- a.2) all'adozione di misure supplementari o azioni rafforzate (conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva nitrati) allo scopo di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1 di detta direttiva e, in concreto, di raggiungere un valore massimo di 50 mg/l di concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee nei singoli punti di prelievo;
- b) un consumatore, il quale sia autorizzato per legge all'uso dell'acqua attinta dal proprio pozzo nel limite dell'autoconsumo e non la utilizzi a causa dei suoi valori elevati di nitrati (non potendo utilizzarla, al momento della proposizione della domanda oggetto del procedimento e potendola invece utilizzarla, al momento della proposizione della presente domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione, tuttavia è prevedibile, con certezza, essendo tuttavia da attendersi un nuovo aumento del valore di nitrati oltre i 50 mg/l di concentrazione nell'acqua), ma riceva la fornitura di acqua potabile da un operatore pubblico, sia direttamente interessato, ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (nella specie, per effetto di carente trasposizione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991), laddove sia interessato da pretesi piani d'azione inadeguati, per superamento del valore di 50 mg/l di concentrazione di nitrati nell'acqua attinta dal suo punto di prelievo (pozzo), nel senso di non potersi avvalere del diritto di uso delle acque sotterranee di sua proprietà, conferitogli in maniera limitata dalla legge, ed essendogli conseguentemente riconosciuti diritti soggettivi, nell'ambito della direttiva nitrati,

- b.1) alla modifica di un programma d'azione già adottato e volto alla trasposizione a livello nazionale della direttiva nitrati (ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, di detta direttiva) affinché siano adottate misure più rigorose per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 della direttiva nitrati e, in concreto, un valore massimo di 50 mg/l di concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee nei singoli punti di prelievo,
- b.2) all'adozione di misure supplementari o azioni rafforzate (conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva nitrati) allo scopo di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1 di detta direttiva e, in concreto, di raggiungere un valore massimo di 50 mg/l di concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee nei singoli punti di prelievo;
- c) un Comune, in quanto ente pubblico, il quale utilizzi ovvero metta a disposizione una sorgente comunale sotto la propria gestione, destinata alla fornitura di acqua potabile esclusivamente come acqua sorgiva ad uso non potabile — senza pregiudicare, in tal modo, la fornitura di acqua potabile — sia direttamente interessato, in conseguenza di valori superiori ai 50 mg/l di concentrazione di nitrati nell'acqua, ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (nella specie, per effetto di eventuale carenza di trasposizione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, per effetto di piani d'azione corrispondentemente inadeguati), dal superamento del valore di 50 mg/l di concentrazione di nitrati nell'acqua attinta dal proprio punto di prelievo, restandone dunque precluso l'uso come acqua potabile ed essendo conseguentemente riconosciuti al Comune diritti soggettivi, nell'ambito della direttiva nitrati,
- c.1) alla modifica di un programma d'azione già adottato e volto alla trasposizione a livello nazionale della direttiva nitrati (ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, di detta direttiva) affinché siano adottate misure più rigorose per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 della direttiva nitrati e, in concreto, un valore massimo di 50 mg/l di concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee nei singoli punti di prelievo,
- c.2) all'adozione di misure supplementari o azioni rafforzate (conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva nitrati) allo scopo di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1 di detta direttiva e, in concreto, di raggiungere un valore massimo di 50 mg/l di concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee nei singoli punti di prelievo.

fermo restando, tuttavia, che, in tutti e tre i casi, la tutela della salute dei consumatori è comunque garantita — nei casi sub b) e c) — dal prelievo dell'acqua effettuata da fornitori di acqua potabile (con obbligo e diritto di allacciamento) ovvero — nel caso sub a) — per effetto dell'adozione di adeguate misure di depurazione.

(¹) Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, GU 1991 L 375, pag. 1.

Impugnazione proposta il 18 marzo 2018 dalla Asociación de la pesca y acuicultura del entorno de Doñana y del Bajo Guadalquivir (Pebagua) avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 gennaio 2018, causa T-715/16, Pebagua / Commissione

(Causa C-204/18P)

(2018/C 268/26)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Asociación de la pesca y acuicultura del entorno de Doñana y del Bajo Guadalquivir (Pebagua) (rappresentante: A. J. Uceda Sosa, abogado)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea